

COMUNE DI ELMAS

Città Metropolitana di Cagliari



Ordinanza Settore Polizia Locale

Numero 79 del 18-09-2025

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER SVOLGIMENTO GARA PODISTICA - DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025 (artt. 6, 7 e 9 del Nuovo Codice della Strada).

Il Responsabile del settore

visto il decreto del sindaco n. 10 del 30/12/2024 di conferimento incarichi E.Q. anno 2025 del Comandante del settore 6 - Polizia Locale, Dott. Marco Pili;

vista l'istanza acquisita con prot. 14105/2025 del 28 luglio u.s, a firma del sig. Usai Fernando, in qualità di presidente della A.S.D. Atletica Edoardo Sanna – Elmas, volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara podistica su strada denominata "7 Trofeo della Laguna – 16 Memorial Edoardo Sanna" e contestuale rilascio di ordinanza di sospensione della circolazione veicolare, per il giorno Domenica 28 Settembre 2025 dalle ore 8:00 alle ore 13:00, con partenza e arrivo presso il campo sportivo comunale e lungo le seguenti vie cittadine: Sant'Ignazio, giro orario campo sportivo, passerella sommergibile, S.ta Caterina, Wright, Rio Matzeu, Batteria, Arma Azzurra, Ferrovia, rotonda scalo merci, Giliacquas/palazzetti, rotonda via Bogino, rotonda via Bronte, Don Sturzo, Sant'Antioco, Carloforte, rotonda via Tocco, cavalcavia Giliacquas, Sacchi, cavalcavia Sa Mura, Sacchi, Cialdini, piazza Giliacquas, Missori, Sacchi, cavalcavia Giliacquas, Ferrovia, Arma Azzurra, Batteria, Rio Matzeu, Wright, Santa Caterina, passerella sommergibile e arrivo al campo sportivo;

vista la relazione generale e piano di sicurezza allegata alla valutazione di fattori di vulnerabilità, c.d. safety, esibita unitamente alla suddetta richiesta e le planimetrie allegate concernenti i luoghi indicati per lo svolgimento della manifestazione sopraindicata;

vista la propria determinazione di autorizzazione amministrativa n. 02/2025 rilasciata per lo svolgimento della gara podistica in argomento (reg. gen. 82 del 28/07/2025);

visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra, mediante la sospensione temporanea della circolazione stradale a tutti i veicoli nel suddetto percorso, nonché istituire il divieto di sosta ai veicoli a motore con rimozione forzata dalle ore 8:00 alle ore 13:00 presso l'area dei parcheggi esterni al campo sportivo e in quella circostante interessata dal percorso della manifestazione sportiva, eccetto quelli nell'area di parcheggio fronte ingresso principale regolamentati con la segnaletica orizzontale riservati alla organizzazione della manifestazione;

dato atto formale dell'assenza di conflitto d'interessi del/la sottoscritto/a e del responsabile del procedimento, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/1990, dell'art. 6 d.p.r. n. 62/2013 e del codice di comportamento comunale;

visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 37 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ordina

1. Per le motivazioni in premessa indicate, la sospensione temporanea della circolazione veicolare e il divieto di sosta temporaneo per tutti i veicoli con rimozione forzata, laddove specificatamente indicato, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti strade del territorio comunale e per il tempo strettamente necessario al passaggio della stessa manifestazione che interessa una gara competitiva di km 9+600 e una camminata ludico motoria di km 4+500, lungo il seguente percorso:

P E R C O R S O	partenza presso il campo sportivo comunale Edoardo Sanna via Sant'Ignazio – giro orario campo sportivo - passerella sommergibile - via S. Caterina - via Wright - via Rio Matzeu - via Batteria - via dell' Arma Azzurra - via Ferrovia – rotonda scalo merci - via Giliacquas/palazzetti - rotonda via Bogino - rotonda via Bronte - via Don Sturzo – via Sant'Antioco – via Carloforte - rotonda via Tocco - cavalcavia Giliacquas – via Sacchi - cavalcavia Sa Mura - via Sacchi - via Cialdini – piazza Giliacquas – via Missori – via Sacchi - cavalcavia Giliacquas - via Ferrovia - via dell'Arma Azzurra – via Batteria - via Rio Matzeu - via Wright - via Santa Caterina - passerella sommergibile – campo sportivo - arrivo
giorno	DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025
orario	DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:00
motivo	GARA PODISTICA 7 TROFEO DELLA LAGUNA – 16 MEMORIAL EDOARDO SANNA

2. L'istituzione del divieto di sosta temporaneo per tutti i veicoli con rimozione forzata presso l'area dei parcheggi esterni al campo sportivo comunale "Edoardo Sanna" e quella circostante interessata dal percorso della manifestazione sportiva, eccetto quelli

nell'area di parcheggio fronte ingresso principale regolamentati con la segnaletica orizzontale riservati alla organizzazione della manifestazione;

L'organizzazione dovrà garantire la presenza di personale in ogni incrocio atto a scongiurare il transito di veicoli che potrebbero creare pericolo per il regolare svolgimento della stessa manifestazione (sia la reperibilità che la responsabilità di detto personale incaricato è a totale carico dell'organizzazione della gara);

La stessa organizzazione dovrà provvedere alla preparazione ed all'installazione, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, della segnaletica stradale necessaria a dare attuazione a quanto sopra indicato ed alla rimozione della stessa alla fine della manifestazione.

Inoltre, dovranno essere poste in atto, al fine di salvaguardia il corretto svolgimento della manifestazione di cui trattasi, tutte le norme e dispositivi per l'incolumità dei partecipanti previste dalle disposizioni in materia.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza con il supporto garantito dalle Associazioni di Volontariato di Elmas, ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 9/2007.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza di coloro che si trovano, per qualsiasi motivo, all'interno dell'area inibita alla circolazione veicolare.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Cagliari;
- Questura di Cagliari;
- Centrale operativa 118;
- Stazione Carabinieri di Cagliari – Sant'Avendrace;
- Comando Polizia Locale di Elmas;
- Settore lavori pubblici, sede.
- Settore Ambiente, sede
- Settore Sport, sede.
- A.S.D. Atletica Edoardo Sanna - Elmas;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Assistente Capo di Polizia Locale Rita Sarritzu.

Di dare atto formale dell'assenza di conflitto d'interessi del/la sottoscritto/a e del responsabile del procedimento, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Responsabile del Settore
MARCO PILI